

sotto l'altro punto di vista, quello della convenienza. Si tratta di regolamento, dunque di un atto che il potere esecutivo può e deve modificare, quando sia convinto che gli scopi o non raggiunge o raggiunge male.

A tale riguardo, dirò che l'amministrazione, quando propose la formula contro la quale tutte le critiche si appuntano, era mossa da intendimenti di favore verso gli esportatori, perchè ragionava così: giacchè la legge ci obbliga a verificare le esportazioni librarie per assicurarci che non contengano quei libri, di cui essa vieta l'uscita, che cosa gioverà di più all'esportatore? Il munirsi dell'accertamento che quei libri sono esportabili, nella città stessa dov'egli risiede, dov'egli si trova, dove, recandosi presso una biblioteca, può facilmente far accertare che la cassa non contiene l'incunabulo, la cui esportazione è vietata; o piuttosto l'essere esposto all'alea d'incidenti doganali di frontiera, dove i commissari e le guardie del mio collega delle finanze, non obbligati ad avere una larga cultura bibliografica, e dovendo pur visitare quelle casse di libri, possono scambiarne un'edizione Hachette con un incunabulo? E in questo caso, in che condizione si troverà l'esportatore di Napoli, di Firenze, di Venezia, quando saprà che a Chiasso, a Pontebba, la sua spedizione è stata arrestata, perchè un doganiere ha creduto di trovare un incunabulo là dove non era?

E in questioni controverse non sempre ci si potrebbe appellare alla data, perchè proprio l'incunabulo degli incunabuli - la Bibbia di Guttemberg! - non ne porta alcuna. In questo caso, come si risolverebbe la controversia tra l'esportatore lontano e i doganieri di frontiera?

Sicchè, per tali considerazioni sembrò all'amministrazione che il permettere all'esportatore di assicurarsi da sè medesimo il libero passaggio della spedizione con un nulla osta, che il bibliotecario del luogo poteva facilmente fornirgli, riuscirebbe nell'interesse di lui assai più comodo e semplice.

Io riconosco, però, che quando tali concetti dalla teoria passarono alla pratica, avvenne di questo regolamento ciò che può avvenire di tutti i regolamenti, quando sono troppo rigidamente...

—ROSADI. Quando sorpassano la legge.

—ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. Ma questo è il punto, che io suppon-

go avere già dimostrato. Vuol dire che avrò piacere di sentire come e perchè sorpassa la legge.

Io convengo - dicevo - che nell'applicazione pratica, questo regolamento abbia creato degli inconvenienti gravi. Il commercio di esportazione libraria è commercio molteplice e da esplicarsi rapidamente; e in realtà l'obbligare gli esportatori, caso per caso, a fare l'istanza col solito foglio di carta bollata, e ad andare in cerca di un bibliotecario, che qualche volta può non trovarsi in ufficio o essere in altre faccende affaccendato, ritarda, impaccia un commercio, che - ripeto - deve svolgersi con grande rapidità e che, avendo intimi e profondi rapporti con lo scambio delle idee, è vero dovere di uno Stato di coltura di aiutare in tutti i modi, di non inceppare in alcuno.

Sicchè, io credo che veramente in questa materia giovi meglio, forse, ottenere l'esecuzione della legge, affidandosene più a rimedi repressivi che a rimedi preventivi: e gli uni e gli altri sarebbero, secondo me, consentiti dalla legge. Insisto, quindi, nel ritenere il regolamento non incostituzionale, ma credo preferibile in questi casi l'attenersi al rimedio repressivo, vale a dire lasciare libera l'esportazione, affidandosene alla dichiarazione, che si presume leale e sincera, dell'esportatore, ma reprimendo con pene e con sanzioni severissime il caso di una dichiarazione falsa. La cosa è tanto più agevole a farsi, in quanto che ho pensato che qui possa facilmente unirsi l'un mezzo all'altro, consentendosi l'una o l'altra via, e l'esportatore potrà scegliere tra questi due modi: o chiedere il *nulla osta*, secondo il sistema attuale, e che in un certo senso ho detto può ritenersi favorevole agli interessi di lui, o non chiederlo e dichiarare che una cassa di libri non ne contenga alcuno anteriore al 1500. Qualora, in un caso determinato, si accerti il falso, l'onorevole Rosadi consentirà che lo Stato reprima, e reprima con sanzioni assai severe. Queste riforme credo si possano fare; soggiungo che è opportuno farle, e mi riprometto di rapidamente provocare, sentiti i corpi consultivi come la legge richiede, una modificazione del regolamento in questo senso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rosadi per dichiarare se sia, o no, soddisfatto.

ROSADI. Come ho detto, io sono pienamente soddisfatto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro delle finanze e mi